



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CUNEO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALUZZO

Registrazione di Atto Privato

Il 10/03/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTF , serie 3 , numero 193

data di stipula: 27/02/2026

ident.vo telematico: TTF26L000193000ZH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94046110048				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

ASSOCIAZIONE "CECY"
VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale n. 2/2026

In data **27 febbraio 2026** alle ore **21.20**, presso la sala al piano terra (ex cinema) in Piazza S. Giovanni Bosco 12036 Revello (CN) si è riunita l'**Assemblea STRAORDINARIA** dei soci dell'Associazione "CECY", regolarmente convocata con comunicazione inviata in data 12/02/2026 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- a) adeguamento dello statuto alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- b) approvazione del nuovo statuto dell'Associazione;
- c) autorizzazione al Presidente per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Si dà atto che la prima convocazione è andata deserta e in seconda convocazione sono presenti o rappresentati n. 11(undici) soci su n. 14 (quattordici) soci aventi diritto di voto, pari al 78,57%, superiore ai tre quarti richiesti dall'art. 19 dello statuto vigente.

Gli associati presenti in proprio sono: Gervasone Liliana, Balangero Rosanna, Craveri Paolo Livio, Dematteis Matteo, Dematteis Cecilia, Morello Laura; gli associati presenti per delega sono: Chiabrando Mirella, Galizio Marino Felice, Motta Paolo, Motta Chiara, Nari Lorella.

L'Assemblea, a norma dell'art. 19 dello Statuto vigente, dà mandato al Presidente dell'Associazione di presiedere la seduta e di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno.

Viene quindi illustrata la necessità di procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, evidenziando che l'Associazione, attualmente qualificata come ONLUS, intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS).

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs 117/2017 e s.m.i

Il Presidente ricorda all'Assemblea che:

l'Associazione si è costituita in data 30 settembre 2015;

lo statuto attualmente vigente risulta essere registrato presso l'Ufficio del Registro di Saluzzo unitamente all'atto costitutivo in data 1 ottobre 2015 al numero 1018 serie 3;

l'Associazione risulta iscritta all'anagrafe unica delle Onlus, come da comunicazione del 4 novembre 2015 prot. 63792 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte.

Quanto sopra premesso e considerato, si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Segue discussione.

L'Assemblea straordinaria

DELIBERA

1. di approvare integralmente il nuovo statuto dell'Associazione "CECY", conforme alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che, allegato al presente verbale sotto la lettera B), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il nuovo statuto sostituisce integralmente, a ogni effetto di legge, il precedente statuto dell'Associazione, ivi compreso quello adottato ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS;
3. di autorizzare il Presidente pro tempore a compiere tutti gli atti e gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi inclusa la presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione al RUNTS e l'eventuale adeguamento formale del testo statutario richiesto dagli uffici competenti;
4. di richiedere per il presente atto le esenzioni di cui all'art. 82 comma 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Esito della votazione:

- voti favorevoli: n. 11 (undici)
- voti contrari: n. 0 (zero)
- astenuti: n. 0 (zero)

La delibera è approvata con la maggioranza richiesta dallo statuto vigente.

Alle ore 22.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta dell'Assemblea straordinaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data: Revello 27/2/2026

Il Presidente dell'Associazione Pasolo Lino - Provenzi

Il Segretario Balduino Rosamus

Allegati:

- Statuto dell'Associazione "CECY" conforme al D.Lgs. 117/2017

10 MAR. 2026
al N. 193 Serie 3

ESENTE

Il



FIR
DIRE
M
[Signature]

DEL
CIA
tal

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CECY"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto della Costituzione italiana, del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione denominata "CECY".
2. L'Associazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), integra automaticamente la propria denominazione con l'acronimo "ETS".
3. CECY è l'acronimo di "Creative Engagement for Cooperation and Youth", traducibile in "impegno creativo per la cooperazione e la gioventù".
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Revello (CN). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere comunicato entro trenta giorni agli uffici competenti.
5. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera prevalentemente a favore di terzi.
In particolare, l'Associazione si propone di realizzare progetti di solidarietà e cooperazione a favore di popolazioni in condizioni di povertà o disagio, colpite da disastri naturali, conflitti, cambiamenti climatici o da gravi squilibri socio-economici, nel pieno rispetto dell'autonomia culturale, politica e religiosa delle comunità interessate.

Art. 3 – Attività

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo Settore:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
2. A titolo esemplificativo non esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
 - a) raccolta di fondi, beni, materiali o attrezzature da destinare a fini di beneficenza per la realizzazione, il sostegno e la manutenzione di scuole, ospedali, acquedotti e altre strutture



Roberto Quaren

di pubblica utilità in aree del mondo caratterizzate da condizioni di povertà o disagio derivanti da disastri naturali, conflitti, cambiamenti climatici o squilibri socio-economici;

b) sostegno a distanza di minori in condizioni di difficoltà e concessione di borse di studio finalizzate all'istruzione e alla formazione di giovani privi, in tutto o in parte, dei mezzi finanziari necessari per intraprendere o completare percorsi di istruzione primaria, secondaria o accademica;

c) attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, nonché l'organizzazione di incontri divulgativi, rassegne, convegni, manifestazioni e iniziative anche in ambito scolastico, volte alla promozione dei valori della solidarietà, della condivisione e della cooperazione;

d) organizzazione di mostre, attività culturali, artistiche o ricreative, nonché manifestazioni ed eventi sportivi amatoriali non competitivi, camminate e giornate dedicate allo sport, finalizzati alla raccolta fondi e alla diffusione delle finalità associative;

e) organizzazione di attività turistiche di interesse sociale e culturale nei Paesi in via di sviluppo, finalizzate alla conoscenza diretta delle opere di solidarietà realizzate dall'Associazione e delle comunità beneficiarie.

3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte prevalentemente a favore di terzi.
L'Associazione può avvalersi, in modo non esclusivo né prevalente, dell'attività gratuita degli associati, nonché di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.
2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi svolte ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
 - f) proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - g) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con la normativa vigente (D.lg. 117).

3. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e, ove prevista, la relazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nello svolgimento delle attività statutarie.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi statutari e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione nel rispetto del presente Statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso esercitabile nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.

Art. 6 – Volontari

1. Sono volontari dell'Associazione i soci che, per libera scelta, svolgono non occasionalmente attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere i fini dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
2. L'Associazione, nell'avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrive nell'apposito registro quelli che svolgono la loro attività in modo non occasionale e provvede all'assicurazione come prevista dal Codice del Terzo Settore.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 7 – Ammissione, recesso ed esclusione dei soci

1. L'ammissione dei soci è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Avviene su domanda scritta dell'interessato contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Paolo D'Amico

2. Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. Avverso il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.
3. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
4. La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Inoltre non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna pretesa sul patrimonio associativo.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri e partecipano alla vita associativa nel rispetto del principio del voto singolo.
2. I soci hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione; di partecipare, intervenire e votare alle Assemblee; presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo; consultare i libri sociali; ricevere la tessera associativa.
3. I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione; al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) L'organo di controllo (ove nominato).

Art. 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se l'associazione ha meno di 500 soci e più di 5 associati se ne ha più di 500.
4. Agli associati che sono Enti del terzo settore è possibile attribuire più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea che si svolge secondo le modalità del presente comma si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario verbalizzante, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante.
8. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
9. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
10. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
11. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
12. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano

Roberto D'Amico

le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

13. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori dell'Associazione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Spettano all'Assemblea ordinaria, in particolare, le seguenti competenze:
 - a) approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta, ove prevista;
 - b) definizione degli indirizzi generali e dei programmi di attività dell'Associazione;
 - c) elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
 - d) nomina e revoca dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto dalla legge, determinandone l'eventuale compenso;
 - e) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approvazione di eventuali regolamenti interni e delle loro modifiche;
 - g) determinazione della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari;
 - h) deliberazione sull'esclusione dei soci e sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione;
 - i) determinazione dei limiti e delle modalità di rimborso delle spese sostenute dagli associati nello svolgimento di attività gratuite per conto dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel libro dei verbali e rese disponibili agli associati.

Art. 12 – Assemblea straordinaria dei soci

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statutarie e per deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. Per deliberare le modifiche statutarie, la fusione, o la trasformazione dell'Associazione occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea tra i soci. L'Assemblea determina di volta in volta il numero esatto dei componenti. I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti
2. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle competenze riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.
4. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) amministra l'Associazione e ne cura l'organizzazione;
 - c) predispone il bilancio e la relazione di missione, ove prevista;
 - d) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
 - e) propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
 - f) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - g) propone l'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - h) delibera i rimborsi spese nei limiti stabiliti dall'Assemblea;
 - i) può istituire gruppi di lavoro o comitati, anche con la partecipazione di soggetti non associati, per la realizzazione di specifici progetti.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno due componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sono redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente e vengono conservati agli atti dell'Associazione.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Paolo Lino Di Lorenzo

3. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche in forma monocratica.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. L'organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 16 – Libri sociali

1. Il Consiglio Direttivo mantiene aggiornati:
 - a) il libro soci;
 - b) il libro delle convocazioni e dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee
 - d) il libro giornale ove vengono riportate tutte le operazioni contabili in ordine cronologico relative all'esercizio dell'attività istituzionale solidaristica;
 - e) il registro dei volontari, qualora l'Associazione si avvalga della loro attività in modo non occasionale;
 - f) il libro delle adunanze dell'Organo di controllo, qualora nominato.
2. L'accesso ai libri sociali è esercitato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La consultazione avviene previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati personali contenuti nei medesimi.
3. È esclusa la possibilità di estrarre copia del libro soci contenente dati personali.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

4. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con la modalità prevista all'art. 11.
5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
6. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Paolo Lino Diener